

**DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019**

**537/2019/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI PER GLI ANNI 2011-2016, SOSTENUTI DA IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS NATURALE CHE HANNO ADOTTATO SOLUZIONI BUY**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1092<sup>a</sup> riunione del 17 dicembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012

- (RTDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” (di seguito: TIUC 2014-2015);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
  - la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
  - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come successivamente modificata con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS;
  - il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 759/2017/R/GAS);

- il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 487/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 18 aprile 2016, n. 9/2016 (di seguito: determinazione 9/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 maggio 2016, n. 14/2016, recante proroga al 17 giugno 2016 del termine ultimo per la presentazione dei dati nell'ambito della raccolta dati di cui alla determinazione 9/2016;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2018, n. 7/2018 (di seguito: determinazione 7/2018);
- la comunicazione interassociativa ANIGAS n.464/2019, ASSOGAS n. 78/2019, IGAS, UTILITALIA n. 1539/DG del 25 luglio 2019 (prot. Autorità 19743 del 25 luglio 2019);
- la comunicazione ASSOGAS n. 87/2019 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23639 del 18 settembre 2019);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture in risposta alle associazioni ANIGAS, ASSOGAS, IGAS, UTILITALIA (prot. Autorità 24008 del 24 settembre 2019);
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie individuali inviate nel periodo giugno-novembre 2019 alle imprese che hanno presentato istanza ai sensi della determinazione 7/2018.

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre, la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, e la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione può essere attuato sia mediante l'installazione di propri sistemi di telelettura/telegestione (c.d. soluzioni di tipo *make*), sia mediante il ricorso a contratti per prestazioni di servizi (c.d. soluzioni di tipo *buy*), nonché con soluzioni ibride;
- l'articolo 29, comma 3, della RTDG prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l’Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell’ambito della raccolta dati “Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)”, rinviando a un successivo provvedimento il riconoscimento dei costi per l’anno 2014;
- in particolare, con la deliberazione 389/2017/R/GAS, è stato previsto:
  - nel caso di costi riportati nella raccolta dati che non hanno trovato riconoscimento con la medesima deliberazione 389/2017/R/GAS, una comunicazione della Direzione Infrastrutture alle imprese interessate delle ragioni del mancato riconoscimento tariffario;
  - la possibilità, per le imprese distributrici di cui al punto precedente, di presentare nuova istanza di riconoscimento nell’ambito delle raccolte dati organizzate ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per gli anni successivi al 2014;
- con separate comunicazioni, la Direzione Infrastrutture ha provveduto a rendere note alle imprese interessate le ragioni del mancato riconoscimento tariffario, ai sensi della deliberazione 389/2017/R/GAS;
- successivamente, nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS, sono stati illustrati i criteri di allocazione dei costi tra le componenti della tariffa di riferimento relativa al servizio di misura, in relazione a richieste di chiarimento formulate da parte delle associazioni di categoria delle imprese distributrici di gas naturale, aventi per oggetto la perimetrazione dei costi che trovano copertura nelle componenti tariffarie riconducibili ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori.

**CONSIDERATO CHE:**

- la determinazione 7/2018 ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, comprensiva dell’intero periodo 2011-2016, per il riconoscimento tariffario dei costi non capitalizzati di telelettura/telegestione e relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* o ibrido negli anni oggetto della raccolta;
- per gli anni 2011-2014, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 389/2017/R/GAS, è stata data alle imprese la possibilità di sanare le criticità che avevano portato al mancato riconoscimento dei costi: è stato consentito alle imprese in alternativa di confermare o rettificare i dati relativi ai costi comunicati nell’ambito della raccolta dati “Presentazione delle istanze TEL e CON (determinazione 9/2016)”;
- nel caso di operatori che hanno acquisito a qualsiasi titolo imprese operanti negli anni 2011-2016 è stata richiesta la trasmissione di un’unica dichiarazione e file

- separati per ciascuna impresa, secondo moduli *standard* (rispettivamente Allegato A e Allegato B alla determinazione 7/2018);
- i dati relativi ai costi sostenuti, in coerenza con l'approccio adottato nella raccolta precedente, sono stati richiesti disaggregati per i seguenti centri di costo:
    - in relazione a una configurazione teorica rappresentativa di soluzioni *make*:
      - A1. sezione del centro di telelettura o telegestione gas finalizzato alla gestione del dato;
      - A2. sezione del centro di telelettura o telegestione altri servizi finalizzato alla gestione del dato;
      - A3. centro di telelettura o telegestione finalizzato alla gestione della rete e della comunicazione;
      - A4. concentratori;
      - A5. traslatori e ripetitori;
      - A6. gruppi di misura gas > G6;
      - A7. gruppi di misura gas ≤G6;
      - A8. gruppi di misura o sensori altri servizi;
      - A9. migliorie su beni di terzi;
    - in relazione a una configurazione teorica rappresentativa di soluzioni di tipo *buy*:
      - B1. contratti di servizio per funzione globale sistemi di telelettura o telegestione multiservizio (alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da A1 ad A5);
      - B2. contratti di servizio per funzione di centro di telelettura o telegestione (alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da A1 a A3);
      - B3. contratti di servizio per funzione di telecomunicazione (alternativi alla realizzazione delle infrastrutture indicate alle lettere da A3 a A5);
      - B4. altre configurazioni contrattuali di *service*;
      - C1. contratti per traffico dati;
      - B1+C1. contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B1 e al traffico dati;
      - B2+C1. contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B2 e al traffico dati;
      - B3+C1: contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B3 e al traffico dati;
      - D1. altri costi;
  - oltre ai costi relativi ai sistemi di telelettura o telegestione, sono stati richiesti alcuni dati fisici in merito ai sistemi (installazione e messa in servizio degli apparati smart), nonché la descrizione delle modalità adottate per l'attuazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas e eventuali note alla compilazione: in particolare si è richiesto di precisare i criteri adottati per eventuali disaggregazioni dei costi, fornire idonei prospetti di riconciliazione e, nel caso di indisponibilità dei dati richiesti, darne dettagliata motivazione;

- la documentazione richiesta è stata trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati, per la quale è stato predisposto anche un "*Manuale d'uso per la raccolta*".

**CONSIDERATO CHE:**

- alla raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 7/2018)" hanno risposto 126 imprese di distribuzione, presentando istanza di riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016 con riferimento a 151 imprese operanti negli anni oggetto della raccolta (acquisizioni di rami d'azienda ovvero imprese appartenenti a gruppi societari che hanno provveduto a un unico invio dei dati);
- a seguito di analisi delle informazioni e dei dati dichiarati si è provveduto a comunicare alle singole imprese le risultanze istruttorie, nelle quali sono stati indicati i costi operativi considerati ammissibili al riconoscimento e relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016; nei limiti e in conformità a quanto già precisato nella deliberazione 389/2017/R/GAS e nella determinazione 7/2018, secondo i criteri di seguito richiamati;
- sono stati considerati ammissibili i soli costi a consuntivo non capitalizzati, nel rispetto dei principi contabili, funzionali a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori;
- in relazione all'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento è stato limitato ai casi in cui i costi sono stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati ai sensi del TIU, per gli anni 2011-2013, del TIUC 2014-2015, per gli anni 2014 e 2015, e del TIUC, per l'anno 2016; in particolare non è possibile allocare ai servizi comuni partite economiche relative totalmente all'attività di misura, in quanto sin dall'entrata in vigore delle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2007, l'esercente è tenuto ad attribuire direttamente alle attività tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, sulla base di rilevazioni di contabilità generale o, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica;
- sono stati considerati riconoscibili i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2009-2012 e dalla RTDG 2014-2019;
- in particolare, sono stati compresi nel perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi ammissibili):
  - i costi per le manutenzioni *hardware* e *software* relative al SAC, all'*hardware* e *software server* e *storage* e ai *driver* per la gestione della componentistica in campo (sonde);
  - i costi relativi all'*Access Point Name* (APN) per le SIM;

- i costi relativi alle SIM, inclusi i costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS; a tal proposito è stato specificato che, nei casi diversi dalle soluzioni di tipo *buy*, i costi relativi alle SIM devono essere enucleati dai costi dei gruppi di misura e trovare copertura esclusivamente dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione;
- i costi per le servitù per la posa dei concentratori e i costi per l'alimentazione dei concentratori;
- i costi per la manutenzione concentratori per gli interventi in locale sui concentratori riconducibili a guasti, vandalismo, fulminazioni, incidenti;
- non sono stati invece considerati ammissibili al perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
  - i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura di classe superiore a G6 conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, che trovano copertura nella componente *t(ins)*;
  - i seguenti costi, che trovano già copertura nella componente *t(ins)*:
    - costi del personale relativi ad attività riferibili all'esercizio e alla manutenzione ordinaria dei gruppi di misura;
    - costi per la sostituzione delle batterie dei contatori G4-G6 in caso di guasto o di esaurimento prematuro e comunque oltre il periodo di garanzia;
    - costi operativi relativi alla sostituzione di contatori guasti oltre il periodo di garanzia;
    - costi connessi alla gestione della valvola di chiusura dei contatori G4 e G6;
  - i seguenti costi, che trovano già copertura nella componente *t(rac)*:
    - costi relativi al traffico dati per l'acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura;
    - costi del personale relativi al *Data Room*;
    - costi relativi alla gestione delle curve EDM (*Energy Data Management*);
    - costi per la ricostruzione dei consumi nei casi di contestazione del cliente o di telelettura non funzionante o errata;
- più in dettaglio, sulla base di quanto sopra indicato:
  - con riferimento al traffico dati:
    - non sono stati considerati riconoscibili i costi relativi al traffico dati, in ragione del fatto che tali costi trovano già copertura nella componente tariffaria a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
    - non sono stati quindi considerati riconoscibili i costi indicati espressamente nella voce "C1. Contratti per traffico dati";
    - in caso di indicazione dei costi con riferimento a soluzioni *buy* integrate (B\*+C1), si è operata una decurtazione annuale del costo

- riconducibile al traffico dati pari al valore non rivalutato e già fissato su base forfettaria con la deliberazione 389/2017/R/GAS pari a 1,15 euro; tale decurtazione unitaria è applicata ai punti di riconsegna equipaggiati con gruppo di misura conforme alle *Directive smart meter gas* e gestiti con soluzioni *buy* integrate (qualora disponibile tale livello di disaggregazione sulla base di dati inviati dalle imprese - Tabella 7 e Tabella 8 della raccolta);
- con riferimento ai costi già coperti dalla componente tariffaria a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure  $t(rac)$ :
    - in relazione al triennio 2011-2013 non c'è sovrapposizione tra il ricavo ammesso derivante dall'applicazione della componente tariffaria a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione  $t(rac)$  e i costi di cui viene richiesto il riconoscimento mediante l'istanza "TEL e CON";
    - per il triennio 2014-2016 c'è invece una pur minima sovrapposizione, in quanto la componente  $t(rac)$  che ha trovato applicazione a partire dal 2014 è stata determinata sulla base dei dati riportati nei rendiconti annuali separati dell'anno 2011, anno nel quale, come risulta dalle istanze "TEL e CON" sono rilevati anche costi relativi alla telelettura/telegestione;
    - state quanto sopra, per gli anni 2014-2015-2016 è stata operata una decurtazione della quota dei costi che a livello medio risultava inclusa nella componente  $t(rac)$  sulla base dei dati disponibili dalle istanze "TEL e CON" per l'anno 2011 e aggiornata all'anno 2014, 2015 e 2016 con gli stessi criteri utilizzati ai fini della medesima componente; tale decurtazione unitaria ammonta a 0,06 euro ed è applicata, come per la componente  $t(rac)$ , ai punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa, pari al numero di punti di riconsegna utilizzato ai fini perequativi in ciascuno degli anni del triennio 2014-2016;
  - non sono stati considerati riconoscibili i costi imputati in corrispondenza della voce della raccolta dati "D1. Altri costi", in assenza di adeguate motivazioni alla base dell'impossibilità di ricondurre i costi alle altre voci previste nella raccolta dati (coerentemente con quanto richiamato nel manuale d'uso);
  - con riferimento ai costi relativi alle SIM:
    - non sono stati considerati riconoscibili i costi non capitalizzati relativi all'acquisto e all'installazione delle SIM, poiché tali costi avrebbero dovuto essere capitalizzati nei costi dei concentratori o nei costi centralizzati di telelettura/telegestione;
    - non sono ritenuti ammissibili costi di gestione della SIM relative al cambio operatore di telecomunicazione nel corso della vita utile del gruppo di misura o del concentratore; infatti, la scelta di cambio operatore da parte dell'impresa di distribuzione risponde a esigenze di

massimizzare il profitto aziendale derivante dalla riduzione di un costo (quello del traffico dati) rispetto al valore parametrico riconosciuto dalla componente  $t(rac)$ ;

- con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione, imputati nelle voci della raccolta dati “A6. Gruppi di misura gas > G6” e “A7. Gruppi di misura gas ≤ G6”:
  - in linea generale tali costi sono relativi alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria dei gruppi di misura, che trovano già copertura nella componente  $t(inc)$ ;
  - nelle voci in esame risultano tuttavia ammissibili i costi del personale incaricato della gestione delle SIM (non capitalizzato) nei limiti di quanto sopra precisato;
  - questi ultimi sono stati considerati riconoscibili laddove espressamente precisato dalle imprese a seguito di richiesta integrativa da parte degli Uffici in fase di prime risultanze istruttorie;
- sono stati considerati riconoscibili solo costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione del gas naturale e non anche da società terze, in quanto eventuali prestazioni di servizi da parte di società terze a beneficio delle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione devono trovare riverbero nei costi delle medesime imprese concessionarie ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- non sono stati considerati riconoscibili inoltre i costi nei seguenti casi:
  - mancata imputazione o imputazione non corretta dei costi nell’ambito dei conti separati, non avendo indicato il prospetto e la voce, come richiesto nel manuale di compilazione della raccolta dati;
  - imputazione di costi ad un’attività diversa dalla misura di gas naturale, dai servizi comuni o dalle funzioni operative condivise;
  - imputazione ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise, in cui non sia stata chiarita espressamente la quota dei costi ribaltati alla misura ovvero dell’importo imputato ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e oggetto di successiva ripartizione;
  - imputazione di costi in relazione ad anni diversi da quelli nei quali sono stati sostenuti;
  - imputazione di costi iscritti nello stato patrimoniale;
  - non è stata chiarita la regolarità della posizione relativa all’applicazione o meno della disciplina della separazione contabile per gli anni oggetto di richiesta.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make* o di tipo *buy*;

- determinare per ciascun anno e per ciascuna impresa distributrice l'importo dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese indipendentemente dall'approccio adottato, integrando i costi già riconosciuti a livello parametrico, come riportati nelle risultanze istruttorie inviate alle singole imprese;
- in particolare, per gli anni 2011-2013, ammettere al riconoscimento i costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, sulla base dei dati rettificati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati di cui alla determinazione 7/2018 o, laddove confermati e non già riconosciuti, della raccolta dati di cui alla determinazione 9/2016, nei limiti di quanto sopra esposto;
- per gli anni 2014-2016 ammettere al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati di cui alla determinazione 7/2018, nei limiti di quanto di sopra esposto;
- stabilire che i costi operativi riconosciuti con il presente provvedimento, relativi agli anni 2011-2013, nettati degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012;
- stabilire che i costi operativi riconosciuti con il presente provvedimento, relativi agli anni 2014-2016, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- stabilire che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda all'erogazione o alla riscossione degli importi sopra indicati e che il saldo trovi copertura tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui alla RTDG

## **DELIBERA**

1. di approvare gli importi a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, come riportati:
  - per l'anno 2011, nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
  - per l'anno 2012, nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
  - per l'anno 2013, nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
  - per l'anno 2014, nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;

- per l'anno 2015, nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
  - per l'anno 2016, nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui al punto 1, relativi agli anni 2011-2013, netti degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), della RTDG 2009-2012;
  3. di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui al punto 1, relativi agli anni 2014-2016, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
  4. di stabilire che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda a regolare le partite a conguaglio di cui ai precedenti punti 2 e 3, come riportate nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, utilizzando a tal fine il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 73 della RTDG;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*